




COMUNE DI IGLESIAS

Prov. Sud Sardegna

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente
Servizio Ambiente

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE "PAN DI ZUCCHERO E FARAGLIONI DI MASUA"



Regolamento approvato con deliberazione della G. C. n. 63 del 15/11/2019

INDICE

INTRODUZIONE	4
TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE	5
ART. 1 - FINALITÀ ED AMBITO DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - DELIMITAZIONE TERRITORIALE	5
ART. 3 - VINCOLI E TUTELE TERRITORIALI	5
TITOLO II - NORME PER LA FRUIZIONE	7
ART. 4 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, DIVIETI E DEROGHE	7
ART. 5 - GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA	8
ART. 6 - GESTIONE E TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI.....	9
ART. 7 - GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE, MINERALI E PALEONTOLOGICHE	9
ART. 8 - GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE.....	10
ART. 9 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	11
ART. 10 - ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E RICREATIVE	11
ART. 11 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA.....	11
ART. 12 - INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEL PUBBLICO	11
ART. 13 - EMISSIONI SONORE, LUMINOSE, ELETTROMAGNETICHE E DI ALTRO GENERE.....	12
TITOLO III - OSSERVANZA DELLE NORME, SANZIONI E APPROVAZIONE	14
ART. 14 - SOGGETTI DEPUTATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME.....	14
ART. 15 - SANZIONI	14
ART. 16 - ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO	14
TITOLO IV - GESTIONE E FRUIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE LEGGERE DEL PAN DI ZUCCHERO	15
ART. 17 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	15
ART. 18 - DEFINIZIONI	15

ART.19 ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE.....	16
ART.20 NORME COMPORTAMENTALI PER LA FRUIZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO	17
ART.21 DIVIETI	18
ART.22 SEGNALAZIONI DA PARTE DEI FRUITORI.....	18

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL MONUMENTO NATURALE "PAN DI ZUCCHERO E FARAGLIONI DI MASUA"

INTRODUZIONE

Il 29 aprile 1993, con Decreto dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente n. 706, la Regione Autonoma della Sardegna, ha istituito il Monumento Naturale del "Pan di Zucchero e faraglioni di Masua" ai sensi della L.R.31/1989. Questa area protetta è posta all'interno del perimetro del SIC "Costa di Nebida", di estensione complessiva 8.438 Ha, e di quello del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, riconosciuto dall' Unesco nel 1998 come parte della rete internazionale del Geositi/Geoparchi di tutto il mondo, e rappresenta, in tutto il suo fascino e spettacolarità, il simbolo paesaggistico della costa mineraria dell'Iglesiente.

Il presente regolamento è articolato in 22 articoli e si richiama alla vigente normativa in tema di tutela, conservazione e valorizzazione della fauna selvatica, delle specie vegetali, delle risorse geologiche, minerali, paleontologiche e del patrimonio culturale. Inoltre definisce le norme per la corretta gestione e conservazione delle infrastrutture leggere presenti sull'isola e finalizzate alla fruizione del Monumento Naturale.

TITOLO I - FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

ART. 1 – FINALITÀ ED AMBITO DISCIPLINARE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento del Monumento Naturale "Pan di Zuccherò e Faraglioni di Masua" sito nel Comune di Iglesias e istituito il 29 aprile del 1993, con Decreto dell'Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna n. 706 ai sensi della L.R.31/1989, è redatto al fine di supportare la gestione del monumento naturale.
2. Il Monumento Naturale (MN), come indicato nella Legge regionale n.31 del 1989, art.4, è costituito da un singolo elemento o da piccole superfici di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro integrità.
3. Alle opere necessarie alla conservazione, alla valorizzazione ed al ripristino del monumento naturale, nonché all'apposizione delle tabelle segnaletiche provvede il Comune così come indicato all'art.23 comma 8 della L.R. n.31 del 1989.
4. Il Comune di Iglesias, con l'attuazione del presente regolamento intende assicurare la conservazione e la valorizzazione del Monumento Naturale "Pan di Zuccherò e Faraglioni di Masua" e disciplinare la fruizione dello stesso e delle infrastrutture leggere realizzate a tal fine.
5. L'Ente Gestore del Monumento Naturale "Pan di Zuccherò e Faraglioni di Masua" è il Comune di Iglesias e il presente regolamento costituirà il riferimento nella gestione.

ART. 2 – DELIMITAZIONE TERRITORIALE

1. Il Monumento Naturale "*Pan di Zuccherò e Faraglioni di Masua*" è costituito da un sistema di 3 blocchi di calcare ceroide antistanti la costa di Masua a testimonianza di un antico processo erosivo che ne ha determinato il distacco dall'isola madre. Il monumento rientra nel territorio del Comune di Iglesias, e il *Pan di Zuccherò* che è l'isola maggiore si estende per 3,72 ettari e si eleva fino a 133 metri s.l.m.. A sud lungo la costa, i blocchi minori dell'*Agusteri* e del *Morto* sono rispettivamente costituiti da 3 e da una 1 parte emersa. L'*Agusteri*, emerge a circa 100 metri dalla costa di Nebida tra *Portu Banda* e *Porto Ghiano*, con due punte di calcare di altezza massima sul livello del mare di 20 e 35 metri e, a sud, all'altezza del vecchio porto di Nebida, emerge con un roccione di altezza di 33 metri. Il *Morto* emerge fino a 32 metri sul livello del mare all'altezza di *Porto Raffa*. Le superfici planimetriche emerse dei due blocchi minori sono comprese tra 0,2 e 0,4 ettari ciascuna.

ART. 3 – VINCOLI E TUTELE TERRITORIALI.

- 1) Il territorio cui afferisce il monumento naturale è soggetto ai seguenti vincoli e/o tutele:
 - a) tutela ambientale come Monumento Naturale ai sensi della L.R. 31/89 (Parchi, Riserve, Monumenti naturali);

- b) tutela ambientale come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi della Direttiva "Habitat" dell'Unione Europea (92/43/CEE), con decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000;
- c) vincolo paesaggistico come Ambito di Paesaggio n.7 del Piano Paesaggistico Regionale DPR 7 settembre 2006, n.82.;
- d) vincolo come " fascia costiera" del Piano Urbanistico Provinciale / Piano Territoriale di Coordinamento redatto con riferimento alle disposizioni della L.R. 22.12.1989, n. 45;
- e) Tutela del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, come appartenente all'area n. 8, "Sulcis Iglesiente Guspinese";
- f) vincolo urbanistico del Piano Regolatore Generale del Comune di Iglesias - come:
 - i) Sottozona H1 (Zona H: Zone di salvaguardia), "Salvaguardia ecologica – parchi urbani comprensoriali;
 - ii) Sottozona H2 (Zona H: Zone di salvaguardia), "Fascia di rispetto – fasce costiere;
 - iii) Sottozona F2 (Zona F: Aree per insediamenti turistici e attrezzature ricettive): fascia costiera.

TITOLO II - NORME PER LA FRUIZIONE

ART. 4 –DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE, DIVIETI E DEROGHE

1. I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno o disturbo all'integrità ecologica dell'area; in particolare nel presente regolamento sono richiamati alcuni divieti finalizzati a tutelare la quiete e l'integrità dei luoghi.

Sul monumento è vietato:

- a. l'esercizio dell'attività venatoria in tutte le sue forme;
- b. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia;
- c. la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto del vigente regolamento;
- d. l'apertura di nuove strade o piste carrabili e pedonali;
- e. la realizzazione di altre vie d'arrampicata. Per realizzare nuove vie è necessario avere l'autorizzazione dell'Ente Gestore.
- f. la realizzazione di opere che comportino modificazione del regime delle acque;
- g. arrecare danni alla fauna ed effettuare qualsiasi tipo di abbattimento;
- h. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, come dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 394 del 06/12/1991 (Legge Quadro sulle Aree Protette);
- i. danneggiare con scritte, vernici o corpi abrasivi e contundenti le rocce, le piante e le strutture di servizio del pubblico;
- j. abbandonare immondizia e qualsiasi rifiuto;
- k. lo sversamento di reflui;
- l. disturbare la quiete e gli animali con grida, schiamazzi, apparecchi radio o altro;
- m. lanciare pietre o qualsiasi oggetto che possa recare danno ai visitatori ed alla fauna;
- n. asportare o danneggiare il *Sentiero dei Minatori* e le vie di arrampicata sportiva e le eventuali attrezzature poste sul monumento al servizio del pubblico;
- o. apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica informativa del monumento;

- p. l'accensione di fuochi;
 - q. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico;
 - r. la realizzazione di recinzioni, fatte salve quelle eventualmente necessarie per interventi di conservazione e ripristino ambientale o quelle necessarie alla messa in sicurezza delle infrastrutture minerarie. Queste ultime vengono realizzate esclusivamente secondo tipologie e materiali indicati dall'Ente Gestore e previo nulla osta dello stesso ente e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
 - s. installazione di attendamenti e campeggi. Sono fatti salvi dal divieto eccezionali necessità temporanee finalizzate ad attività di studio ambientale, manutenzione, conservazione ed educazione ambientale, ed approvati preventivamente dall'Ente Gestore e dagli Enti territorialmente competenti.
 - t. l'effettuazione di qualsiasi movimento di terra, esclusi quelli eventualmente finalizzati alle attività di manutenzione, conservazione ed educazione ambientale, riqualificazione ambientale e alla stabilizzazione dei costoni, purché riconosciuti tecnicamente validi con provvedimento dell'Ente Gestore e previo nulla osta degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
2. L'Ente Gestore promuove la ricerca scientifica, nonché le periodiche attività di monitoraggio ambientale e offre collaborazione agli studi effettuati da Università e altri istituti pubblici e privati nonché a gruppi di ricerca o autonomi ricercatori con documentata esperienza:
- a. le attività di studio e ricerca devono essere autorizzate dall'Ente Gestore, che si riserva di porre delle limitazioni alle attività in corso o interromperle se possono compromettere la salvaguardia degli habitat ivi presenti.
 - b. il materiale naturalistico raccolto potrà essere in tutto o in parte ceduto dai ricercatori all'Ente Gestore il quale provvederà ad archivarlo ed eventualmente esporlo in modo adeguato nei locali e strutture a disposizione.
 - c. nelle pubblicazioni redatte mediante materiale raccolto nel Monumento Naturale dovrà essere fatto riferimento al Monumento Naturale, nonché al Comune di Iglesias e alla Regione Autonoma della Sardegna .
 - d. una o più copie della pubblicazione dovrà essere donata all'Ente Gestore.

ART. 5 - GESTIONE E TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

1. La caccia è vietata in tutte le sue forme.

2. L'Ente Gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale ha facoltà di effettuare reinserimenti di specie autoctone, secondo una programmazione specifica e previo approfondito studio e valutazione e previa approvazione da parte degli enti sovraordinati.
3. è vietato il rilascio di esemplari di specie alloctone.

ART. 6 - GESTIONE E TUTELA DELLE SPECIE VEGETALI

1. All'interno del MN è vietato:
 - a. La raccolta e/o asportazione di qualsiasi specie vegetale;
 - b. L'introduzione nell'ambiente naturale di specie vegetali o animali alloctone; L'Ente Gestore, ai soli fini gestionali, e comunque finalizzati alla salvaguardia ed alla valorizzazione dell'ambiente naturale, ha facoltà di reintrodurre specie autoctone, secondo una programmazione specifica;
 - c. Tagliare, decespugliare o danneggiare con qualsiasi mezzo le specie vegetali, fatti salvi gli interventi necessari allo svolgimento delle attività di manutenzione e salvaguardia dell'ambiente naturale e alle strutture destinate alla fruibilità del MN;
2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'Ente Gestore può autorizzare la raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo per studi e ricerche di carattere scientifico finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale o per l'attuazione di specifici progetti di utilizzazione a scopo officinale. Il soggetto interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione all'Ente Gestore ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente al l'Ente Gestore;
3. La messa a dimora di specie vegetali autoctone e gli interventi di rinaturalizzazione sono sottoposti al preventivo nulla osta dell'Ente Gestore e degli enti preposti alla tutela, ai sensi del D.Lgs. 12/2004 e ss.mm.ii., in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente. Ripristini, restauri e riqualficazioni di ambienti naturali e seminaturali vanno attuati prioritariamente attraverso interventi mirati alla ricostituzione spontanea della vegetazione. Per la messa a dimora di piante dovranno essere impiegate specie vegetali autoctone appartenenti a popolazioni locali e derivate da materiale di riproduzione sito sul monumento stesso;

ART. 7 - GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE, MINERALI E PALEONTOLOGICHE

1. I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno al contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, carsiche e paleontologiche e in particolare:
 - a. è vietato alterare, danneggiare, modificare e asportare parti o esemplari delle suddette formazioni;
 - b. è vietato prelevare materiali rocciosi, sabbiosi e terrosi, per qualunque uso, salvo per necessità gestionali o scientifiche previa autorizzazione dell'Ente Gestore;

- c. è vietata l'apertura di cave e discariche, nonché l'asportazione di minerali, nonché qualsiasi opera che possa modificare l'attuale andamento topografico dei luoghi, ad esclusione degli scavi e movimenti terra necessari alla realizzazione delle opere di ripristino ambientale;
- d. la rimozione, lo spostamento, l'asportazione ed il danneggiamento di minerali, fossili e reperti rocciosi;
- e. è vietata l'estrazione di minerali per finalità industriali o produttive;
- f. è fatto divieto di raccolta di fossili o minerali ed è obbligatorio segnalare i ritrovamenti all' Ente Gestore il quale provvederà ad inventarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione;

L'Ente Gestore promuove studi e ricerche finalizzate all'approfondimento delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche, botaniche, faunistiche, entomologiche e naturalistiche in genere del Monumento Naturale, anche attraverso la collaborazione delle Università e altri istituti pubblici o privati nonché a gruppi di ricerca o autonomi ricercatori con documentata esperienza.

ART. 8 - GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

1. I visitatori del MN sono tenuti a non arrecare in alcun modo danno al patrimonio naturalistico e paesaggistico, storico, archeologico, dell'area, in particolare, per tutelare l'integrità dei luoghi:
 - a. è vietato danneggiare o asportare oggetti, manufatti, strutture e opere d'interesse culturale;
 - b. è vietata la raccolta e/o asportazione di materiali di interesse archeologico, e comunque qualsiasi forma di danneggiamento degli stessi. L'Ente Gestore, con motivato provvedimento ed in accordo con la Soprintendenza competente sul territorio, ha facoltà di concedere deroghe al divieto di raccolta, unicamente per studi e ricerche di carattere scientifico finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale o dell'ambiente naturale. Il soggetto interessato è obbligato a richiedere l'autorizzazione all'Ente Gestore, previa acquisizione del preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza archeologica competente, ad eseguire gli studi e/o le ricerche all'interno dell'area, specificando, con progetto dettagliato, scopi, modalità e tempi dell'intervento. Copia del materiale realizzato e dei risultati ottenuti verranno ceduti gratuitamente all'Ente Gestore;
 - c. debbono essere tutelati gli spazi aperti circostanti i beni di cui al comma 1 al fine di evitare compromissioni sia alla conservazione sia alla fruizione;
 - d. sono consentiti interventi di manutenzione e recupero dei reperti di interesse storico-archeologico in accordo con la Soprintendenza territorialmente competente;
 - e. i reperti archeologici appartengono allo Stato italiano e l'eventuale raccolta e classificazione a scopo di tutela e ricerca scientifica è di esclusiva competenza del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, il quale delega le proprie Soprintendenze al rilascio delle autorizzazioni per

lo studio e la ricerca. L'autorizzazione è necessaria per lo studio, la classificazione, il rilievo grafico e le riprese fotografiche di strutture archeologico-monumentali.

ART. 9 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

1. Nel territorio del MN possono essere esercitate esclusivamente le attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive del monumento naturale.

ART. 10 - ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI E RICREATIVE

1. Le manifestazioni sportive, ricreative e culturali di qualsiasi genere possono essere svolte nel rispetto del presente regolamento solo a seguito di nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore e dagli altri enti competenti in materia.
2. Le riprese foto-cinematografiche e fotografiche a scopo amatoriale sono consentite.
3. Le riprese cinematografiche e quelle fotografiche a scopo professionale possono essere effettuate previo nulla osta rilasciato dall'Ente Gestore e pagamento di una somma in base ad un tariffario stabilito dallo stesso mediante atto deliberativo, a condizione che lo stato dei luoghi venga lasciato nella sua integrità e solo se non comportino effetti negativi sull'ambiente naturale.
4. Le riprese foto-cinematografiche effettuate da professionisti a fini didattici o documentaristici possono essere effettuate previa autorizzazione dell'Ente Gestore e nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, a condizione che copie delle stesse vengano fornite all'Ente Gestore a titolo gratuito. Detto materiale andrà a costituire l'archivio del MN e l'Ente Gestore ha facoltà di utilizzarlo liberamente in occasione eventi, convegni e/o riunioni, citando il nome dell'autore.
5. Gli operatori foto-cinematografici per la eventuale divulgazione del materiale, dovranno impegnarsi, tramite dichiarazione inserita nell'apposita richiesta di nulla osta, a citare la Regione Autonoma della Sardegna — il Comune di Iglesias — il Monumento naturale "Pan di Zuccherò e Faraglioni di Masua" sul materiale pubblicato.

ART. 11 - ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

1. Al fine di favorire lo scambio di informazioni scientifiche e didattiche si promuove la collaborazione con le Istituzioni scientifiche e con gli altri Enti con competenza nella tutela del patrimonio naturale, storico e culturale, con riferimento sia alle specie animali e vegetali che agli ecosistemi che alla storia dei luoghi e dei suoi abitanti. L'Ente Gestore dovrà collaborare con le istituzioni con competenze nel campo della divulgazione naturalistica e dell'educazione ambientale, attraverso partecipazioni a progetti e specifiche intese.

ART. 12 - INGRESSO, CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEL PUBBLICO

1. Il raggiungimento del sito avverrà mediante mezzo natante e con eventuali servizi navetta;
2. è interdetto l'accesso al monumento naturale durante il periodo che va dal 15 aprile al 15 luglio per esigenze riproduttive dell'avifauna. L'interdizione per il periodo dal 15 aprile al 15 luglio di ogni anno, è dovuta alla segnalazione nel Piano di Gestione del SIC di una piccola colonia nidificante di

Gabbiano corso [*Larus audouinii* (Payraudeau, 1826)], specie prioritaria, appartenente all'Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE). La deposizione delle uova avviene generalmente tra la seconda metà di aprile e i primi di maggio; la schiusa delle uova avviene dopo circa 4 settimane, quindi ai primi di giugno quasi tutti i nidi presentano i pulcini ormai nati, i quali nella prima decade di luglio, diventati ormai giovani, appaiono con il loro caratteristico piumaggio bruno, pronti per iniziare la loro vita semi-indipendente con gli adulti della colonia.

Il periodo di interdizione potrebbe subire delle variazioni attraverso il monitoraggio periodico della colonia, eseguito, così come indicato nel piano di gestione del SIC e realizzato nei diversi periodi pre-riproduttivo, riproduttivo e post-riproduttivo da personale specializzato, che valuterà la possibilità di anticipare o posticipare le date riportate. Il monitoraggio potrebbe rivelare la scomparsa della colonia del Corso che non è stata rilevata durante i sopralluoghi effettuati nel 2015 dai naturalisti che hanno supportato i lavori sul Monumento Naturale, probabilmente per la grande presenza del dominante Gabbiano Reale.

3. Nei periodi in cui non è interdetto l'accesso al sito il numero di visitatori massimo giornaliero ammesso durante i periodi di non interdizione è di 150 unità.
4. Nei periodi in cui non è interdetto l'accesso al sito è consentito l'uso del *Sentiero dei Minatori*, delle vie di arrampicata sportiva e della calata, esclusivamente secondo le modalità indicate al titolo IV del presente regolamento.

ART. 13 - EMISSIONI SONORE, LUMINOSE, ELETTROMAGNETICHE E DI ALTRO GENERE

1. Il presente articolo richiama le norme da rispettare nell'ambito del Monumento Naturale relativamente alle emissioni sonore, luminose, elettromagnetiche e di altro genere.

2. All'interno del Monumento Naturale si applicano:

le "Linee guida della Regione Autonoma della Sardegna per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conseguente risparmio energetico" in particolare quanto previsto per le Zone di particolare tutela e protezione;

I "Criteri e linee guida sull'inquinamento acustico" della Regione Autonoma della Sardegna per la limitazione delle emissioni sonore, le disposizioni della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge quadro sull'inquinamento acustico, del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

Le disposizioni della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 per la limitazione delle onde elettromagnetiche.

3. È sempre vietato, e in particolar modo nei periodi di nidificazione e riproduzione dell'ornitofauna:

- a. l'utilizzo di sorgenti luminose che possano costituire disturbo alla fauna, fatte salve esigenze delle attività di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore e degli enti preposti al controllo;
- b. installare insegne luminose e/o acustiche di qualunque tipo;
- c. utilizzare strumenti meccanici, elettrici, elettronici che possono produrre o riprodurre suoni che possano arrecare disturbo alla fauna e/o ai visitatori;
- d. utilizzare richiami acustici, meccanici, elettromeccanici ed elettromagnetici al fine di attrarre la fauna selvatica;
- e. utilizzare strumenti per l'amplificazione della voce;
- f. installare ripetitori ed apparecchiature che emettano qualunque genere di onde elettromagnetiche, fatte salve le attrezzature di servizio dell'Ente Gestore o di ricerca scientifica e didattica;
- g. il sorvolo a bassa quota del Monumento Naturale e il decollo, l'atterraggio all'interno di esso di qualsiasi velivolo, fatto salvo per scopi di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione del dell'Ente Gestore.

TITOLO III - OSSERVANZA DELLE NORME, SANZIONI E APPROVAZIONE

ART. 14 - SOGGETTI DEPUTATI ALL'OSSERVANZA DELLE NORME

1. L'osservanza del presente Regolamento è affidata all'Ente Gestore e ai cittadini;
2. L'Ente Gestore assume iniziative perché i cittadini conoscano e rispettino la disciplina per la salvaguardia del MN e per lo sviluppo economico-sociale.
3. Al fine dell'osservanza delle norme del presente Regolamento e per l'informazione e l'educazione dei cittadini, ruolo importante rivestono le organizzazioni naturalistiche e culturali, in specie quelle aventi sede ed operanti nel territorio del Comune di Iglesias, attraverso iniziative concordate con l'Ente Gestore e con la Regione Autonoma della Sardegna .
4. Concorrono a garantire l'osservanza delle norme del presente Regolamento gli organismi di vigilanza preposti.

ART. 15 - SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia già prevista specifica sanzione, l'autore della violazione resta comunque obbligato al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'Ente Gestore ed al ripristino dello stato dei luoghi
2. Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e oltre che dalle normative specifiche.

ART. 16 - ATTUAZIONE E MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Per l'attuazione delle disposizioni ed il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, l'Ente Gestore provvede, con propri strumenti ed azioni, nell'ambito di relativa competenza.

TITOLO IV - GESTIONE E FRUIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE LEGGERE DEL PAN DI ZUCCHERO

ART. 17 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Titolo è formulato per stabilire le modalità di accesso, utilizzo e manutenzione delle infrastrutture leggere presenti sul Pan di Zucchero, in particolare il "*Sentiero dei Minatori*", le vie di arrampicata sportiva e le calate, realizzate con i "lavori di valorizzazione dei monumenti naturali Pan di Zucchero e faraglioni di Masua".
2. Tutte le infrastrutture leggere, oggetto del presente regolamento, sono rivolte al pubblico esperto capace di utilizzare tali percorsi per fruire delle bellezze naturalistiche del Monumento Naturale senza arrecare danno allo stesso. La gestione delle infrastrutture deve avvenire nell'integrale rispetto del regolamento di fruizione, del piano di gestione del Sic e delle normative di tutela in essere sul sito.

ART. 18 - DEFINIZIONI

1. Infrastrutture – è l'insieme delle infrastrutture leggere presenti sull'isola di Pan di Zucchero nello specifico il *Sentiero dei Minatori*, le vie di arrampicata sportiva e le calate. Si tratta di infrastrutture costituite da funi e elementi metallici fissati su roccia che di volta in volta costituiscono ancoraggi per dispositivi di arrampicata o appigli per piedi e mani da utilizzarsi nella progressione in falesia.
2. Il Sentiero dei Minatori - è il sentiero sulla falesia del Pan di Zucchero che veniva percorso dai minatori durante il periodo in cui l'isola veniva coltivata per i suoi giacimenti minerali. Si tratta di un sentiero progettato nella prospettiva di essere certificato ai sensi della norma tecnica EN 15567:2015, (norma che definisce i requisiti di costruzione in sicurezza e di gestione di percorsi simili), attrezzato per tutta la sua estensione con funi metalliche per consentire all'utilizzatore di restare costantemente assicurato alle stesse mediante imbrago dotato di doppia *longe* con moschettoni e con assorbitore/dissipatore.
3. Vie di arrampicata sportiva - sono vie di arrampicata libera presenti sul Monumento Naturale che vengono percorse da utenti esperti di arrampicata mediante l'utilizzo di una serie di "chiodi" o fix (elementi metallici fissati alla roccia) per agganciarsi con moschettoni di sicurezza e imbrago da arrampicata e ridurre le altezze di caduta entro limiti di sicurezza.
4. Calate (calata di Pan di Zucchero) - sono costituite da un sistema di fissaggio alla falesia che consente all'utilizzatore di assicurarsi mediante corda e di calarsi con vari sistemi di controllo verso la base della falesia o sullo specchio d'acqua.

ART.19 ATTIVITÀ INERENTI LA GESTIONE

1. Le infrastrutture poste sul Monumento Naturale, al fine di mantenere efficace e sicuro il loro utilizzo e consentire ai fruitori di accedere al monumento, devono essere verificati e mantenuti periodicamente.
2. I controlli periodici, effettuati rigorosamente da personale specializzato in lavori in parete, devono essere svolti non oltre i 13 mesi dall'ispezione precedente. Gli interventi di controllo prevedono sia l'ispezione visiva che messa in carico. In particolare devono essere ricercati:
 - a. danni dipendenti da un cattivo utilizzo delle attrezzature che hanno determinato deformazioni o rotture di fix, funi o anelli di sosta, calata e ormeggio;
 - b. fenomeni di corrosione;
 - c. allentamenti della morsetteria sulle funi metalliche;
 - d. fenomeni di rottura dovuta a *pitting* o vaiolatura;
3. La manutenzione ordinaria contempla l'insieme di interventi, da eseguirsi periodicamente, di riparazione, rinnovamento e sostituzione, necessarie ad integrare e mantenere in efficienza le infrastrutture purché questi non comportino modifiche alle strutture in parete e ai percorsi delle vie medesime. Sono da annoverare in questa tipologia d'intervento anche la manutenzione delle pertinenze ovvero i lavori di pulizia dei percorsi di accesso, delle golfare di attracco per la discesa dei visitatori e il rinnovamento della segnaletica orizzontale come gli omini in pietra segnava posti sul pianoro, o la riparazione della segnaletica verticale costituita dalle targhe descrittive e informative applicate all'inizio e lungo il percorso. Le attività di manutenzione ordinaria sono da effettuarsi non oltre i 13 mesi dall'ispezione precedente e si attuano anche se fuori programma in caso di segnalazione di danni da parte dei fruitori.

Gli interventi previsti:

- a. sostituire elementi usurati o danneggiati dall'utilizzo nei 13 mesi precedenti;
- b. riprendere mediante serraggio con chiave dinamometrica tutti i bulloni della morsetteria;
- c. sostituire tratti di fune eventualmente ammalorati;
- d. sostituire fix danneggiati mediante riposizionamento su roccia sana;
- e. mettere sotto carico per verificare la presenza di fenomeni di *pitting* o vaiolatura non rilevabili a vista che tuttavia determinano un indebolimento dell'elemento metallico;
- f. tenere pulite da franate di pietre o terra le pertinenze del Sentiero dei Minatori e delle vie di arrampicata per evitare scivolamenti;
- g. tenere pulito il percorso sul pianoro per evitare che si perda traccia di esso e vengano intraprese dai fruitori aperture di sentieri diversi;

- h. mantenere sempre visibile la segnalazione realizzata con gli omini in pietra ricostituendo, se necessario, i cumuli, per garantire la riconoscibilità del percorso studiato in fase di progetto.
4. La manutenzione straordinaria si attua ogni qual volta si rendano necessari interventi di modifica dei percorsi definiti in fase progettuale. Questo può avvenire in conseguenza di cedimenti importanti della roccia o mutazioni delle necessità di conservazione e valorizzazione naturalistica emerse durante specifico studio. Si deve sempre e comunque evitare interferenze con specie vegetali e animali di particolare pregio naturalistico, con le preesistenze storiche e garantire comunque la sicurezza dell'infrastruttura.
5. La sostituzione di elementi di infrastruttura deve essere fatta con elementi metallici di acciaio inox aisi 316 L specifico per ambiente marino. Gli elementi devono avere caratteristiche di resistenza meccanica minima maggiore o uguale a quella degli elementi sostituiti, a prova di ciò ogni elemento di sostituzione deve essere certificato per le sue caratteristiche tecniche dal produttore e in alcun modo possono essere utilizzati elementi realizzati artigianalmente da laboratori che non possono rilasciare valide certificazioni sui prodotti.

ART.20 NORME COMPORTAMENTALI PER LA FRUIZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO

Norme di comportamento afferenti al rispetto dei luoghi sono indicate agli articoli precedenti. Il presente articolo individua norme di utilizzo delle infrastrutture leggere.

1. è sempre vietato l'accesso dei visitatori al Monumento Naturale e a tutte le infrastrutture se le condizioni meteo sono sfavorevoli allo sbarco o, se anche compatibili con lo sbarco, sono in peggioramento e potranno creare problemi al successivo reimbarco dei visitatori.
2. *Sentiero dei Minatori*
 - a. L'attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, doppia *longe* con moschettoni, dissipatore/assorbitore;
 - b. Lo sbarco dei visitatori deve avvenire con mezzo natante che messo in posizione idonea fa sbarcare un massimo di 2 visitatori per volta assicurandosi che si liberi la piccola banchina in roccia prima di far sbarcare altri visitatori.
 - c. Il visitatore già prima dello sbarco deve sempre indossare le attrezzature obbligatorie per accedere al *Sentiero dei Minatori*: imbrago, doppia *longe* con moschettoni, dissipatore/assorbitore e casco. Questa per consentire l'immediata assicurazione alla fune di sicurezza subito dopo lo sbarco;
 - d. In alcun modo il natante può sostare ormeggiato ostruendo l'approdo mentre avviene la visita, ma deve tenersi ad una distanza minima di 15 metri dalla falesia.

- e. Nella fruizione del sentiero è vietato l'incrocio dei visitatori in salita con quello dei visitatori in discesa, a tal fine il piazzale Cuccu e il pianoro sommitale sono gli unici due punti di sosta ammessi per l'incrocio dei flussi.
 - f. è sempre vietato l'incrocio dei flussi nella piccola banchina in roccia dell'approdo.
 - g. lo stesso tratto di fune sottesa da due fittoni non deve essere percorsa da più di due visitatori per volta.
3. Vie di Arrampicata:
- a. L'attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, *longe* di sicura, set di rinvii, 70 metri di corda dinamica, discensore (vario genere);
 - b. la precedenza alla percorrenza alla via è di chi inizia prima;
 - c. non sono ammesse più di 4 persone sulle soste di arrampicata.
4. Calata:
- a. L'attrezzatura obbligatoria: casco, imbrago, doppia *longe* con moschettoni, dissipatore/assorbitore, discensore con sistema di bloccaggio, corda statica o semistatica 100m o 2x50 m;
 - b. sulla sosta della calata sono ammesse al massimo 2 persone;
 - c. è sempre obbligatorio avere un'imbarcazione di supporto prima di iniziare la calata.

ART.21 DIVIETI

1. È sempre vietato uscire dai percorsi indicati dagli ometti segnavia sul pianoro sommitale;
2. È sempre vietato restare non assicurato al percorso *Sentiero dei Minatori* e/o percorrere itinerari alternativi;
3. È fatto divieto ai fruitori o a personale non autorizzato di apportare qualsiasi modifica e alterazione alla roccia, alle infrastrutture dei siti di arrampicata e del *Sentiero dei Minatori*, nonché alla relativa segnaletica;
4. L'Ente Gestore di propria iniziativa o su segnalazione dei fruitori, in caso di accertate situazioni di pericolosità, vieta attraverso l'adozione di appositi provvedimenti l'accesso al *Sentiero dei Minatori* o alle Vie di Arrampicata, a tutela della incolumità pubblica.

ART.22 SEGNALAZIONI DA PARTE DEI FRUITORI

In caso di eventuali problemi relativamente all'attrezzatura installata sulla roccia, alla presenza di blocchi di roccia instabili, di rifiuti alla base delle pareti, o di qualsiasi altro problema legato alle infrastrutture dovrà essere informato l'Ente Gestore del Monumento Naturale.

